



Ministero dell'Istruzione
ICS CASSAGO BRIANZA AGOSTINO DI IPPONA
Via Santo L. Guanella, 3 – 23893 Cassago Brianza
Tel: 039 955358 – Fax: 039 9287522
email uffici: lcic807004@istruzione.it
posta certificata: lcic807004@pec.istruzione.it
sito internet : www.icscassago.edu.it

REGOLAMENTO SCUOLA SEC.1°GRADO DEGLI STUDENTI

REGOLAMENTO IN MATERIA DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI

ART. 1 – Comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione, di educazione, istruzione e crescita personale e sociale.
2. La scuola è comunità di accoglienza, che recepisce l'altro quale membro della comunità stessa.
3. La scuola è comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza e di collaborazione.
4. In essa, ognuno, secondo il proprio ruolo, opera al fine di consentire la formazione alla cittadinanza responsabile, alla realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, il recupero delle situazioni di svantaggio.
5. In essa si stabiliscono relazioni personali improntate a rispetto e dignità, contrassegnate da consapevolezza e responsabilità delle proprie azioni.
6. Le relazioni personali ed educative si fondano sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione.

Art. 2 – Diritti degli studenti

1. Ogni studente ha diritto a una formazione culturale qualificata, nel rispetto e nella valorizzazione dell'identità personale, culturale e religiosa.
2. La scuola promuove la solidarietà quale valore sociale imprescindibile.
3. La scuola tutela il diritto alla riservatezza dello studente.
4. Lo studente ha diritto ad essere adeguatamente informato in merito alle regole che vigono presso l'Istituto.
5. Lo studente ha diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita scolastica.
6. Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente, puntuale e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione in merito ai propri punti di forza e di debolezza.
7. La scuola si impegna ad assicurare:
 - a. un ambiente accogliente
 - b. un servizio formativo qualitativamente connotato
 - c. la crescita della persona nella totalità dei suoi aspetti
 - d. offerte formative aggiuntive e integrative
 - e. interventi di recupero dello svantaggio
 - f. interventi di sostegno alle persone in difficoltà.
 - g. interventi di prevenzione della dispersione scolastica.

Art. 3 - Doveri degli Studenti: Ogni studente è tenuto a:

1. attenersi al Patto di corresponsabilità sottoscritto;
2. frequentare con regolarità le lezioni;
3. assolvere con senso di responsabilità gli impegni di studio;
4. giungere a scuola puntuale, almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, fornito di tutto l'occorrente per le attività della giornata (non è consentito utilizzare il telefono della scuola per ovviare alle dimenticanze);
5. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza prescritte dai regolamenti scolastici;
6. rispettare l'edificio scolastico e il materiale didattico messo a disposizione, evitando di danneggiarlo;
7. mantenere un comportamento corretto all'entrata e all'uscita dalla scuola, evitando di fare schiamazzi, di correre nel cortile, di sostare nei pressi del cancello e di salire le scale di sicurezza;
8. mantenere un comportamento corretto e responsabile nella salita e discesa dal pullman e durante il tragitto (trasporto quotidiano, visite di istruzione);
9. mantenere un comportamento corretto durante l'intervallo, il cambio d'ora e gli spostamenti nell'edificio (non correre per le scale, non alzare la voce, seguire le indicazioni degli insegnanti);
10. mantenere un atteggiamento rispettoso ed educato nei confronti di compagni, personale della scuola, insegnanti e dirigente;
11. mantenere un decoroso abbigliamento, una cura adeguata della propria persona ed utilizzare un linguaggio educato e corretto;
12. evitare di gettare carta o altri rifiuti e di rovinare ed imbrattare con scritte gli ambienti e gli arredi scolastici;
13. non utilizzare in modo improprio apparecchi digitali, quali ad esempio PC, lettori multimediali, macchine fotografiche. Per quanto concerne l'uso del telefono cellulare ci si attiene al seguente regolamento:
 - a. La Scuola non può vietare agli Studenti il possesso del telefonino.
 - b. La Scuola non risponde della sua custodia e di eventuali smarrimenti o sottrazioni.
 - c. La Scuola ne vieta l'uso a qualsiasi titolo dalle ore 08,00 alle ore 13,05.
 - d. Per ogni comunicazione urgente tra Studente e Famiglia e viceversa, la Scuola farà volentieri e sollecitamente da tramite.
 - e. Prima e dopo gli orari indicati, lo si potrà utilizzare unicamente per giochi leciti, ascolto privato di musica,

- f. In caso di squillo telefonico durante le lezioni, il telefonino sarà ritirato dal docente presente e consegnato agli Uffici. Lo stesso sarà restituito allo Studente al termine delle lezioni, mentre sarà comunicato alla Famiglia il fatto.
- g. Qualora il fatto si ripetesse per due volte, lo Studente risulterà sospeso dalle lezioni per un giorno.
- h. L'uso in tempo di Scuola è vietato per la comunicazione a voce, scritta e per la ripresa fotografica e filmica.
- i. Qualora lo Studente sia sorpreso o scoperto ad utilizzare il telefonino per comunicare con altri – all'interno o all'esterno – sarà sospeso dalle lezioni per un giorno.
- j. E' fatto divieto assoluto di diffusione di immagini che riprendano l'ambiente scolastico in tutti i suoi aspetti, dalle cose alle persone.
- k. Qualora le immagini riproducano persone e cose della Scuola e/o abbiano un intento denigratorio ed offensivo della dignità della istituzione e delle persone, sulla base della gravità dell'atto, lo Studente sarà sospeso da tre sino a sette giorni.
- l. La sospensione da tre a più giorni comporterà l'insufficienza quale voto di comportamento sul documento di valutazione, con quel che ne consegue.
- m. Durante le visite di istruzione che si concludono nell'arco della mattinata non è consentito l'uso del telefono cellulare; durante le visite di maggior durata se ne raccomanda un uso limitato e responsabile, nel rispetto del presente regolamento.

Art. 4 – Sanzioni: Il mancato rispetto dei doveri comporterà, a seconda della gravità, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a. richiamo verbale (dimenticanza materiale o compiti);
- b. comunicazione scritta sul diario (reiterata dimenticanza materiale o compiti, ripetuti ritardi, lite accesa con compagni, comportamento scorretto nei confronti di insegnanti, compagni e disturbo dell'attività didattica);
- c. comunicazione scritta sul registro di classe e contestualmente sul diario (ripetuti ritardi, significativi episodi di comportamento scorretto nei confronti di insegnanti e compagni, ripetuti interventi di disturbo durante la lezione, frequente dimenticanza di compiti o materiale);
- d. convocazione dei genitori da parte del Consiglio di Classe (reiterazione dei punti b e c, uso improprio apparecchi digitali – art. 3.12, falsificazione di firme su diario, verifiche, lettere inviate ai genitori);
- e. sospensione temporanea dall'intervallo;
- f. esclusione dalle visite di istruzione, con obbligo di frequenza a scuola, in caso di voto inadeguato di comportamento al termine dei bimestri o del quadrimestre o per significativi episodi di comportamento scorretto nei confronti di insegnanti e compagni e/o danni al materiale o all'edificio scolastico nel periodo successivo
- g. sospensione con allontanamento dello studente dalla scuola per un giorno (gravi o reiterati comportamenti scorretti, anche verbali, nei confronti degli insegnanti, dei compagni e del personale scolastico; ripetuta falsificazione di firme su diario, verifiche, lettere inviate ai genitori, uso illecito di apparecchiature tecnologiche);
- h. sospensione con allontanamento dello studente dalla scuola per più di un giorno fino a quindici giorni (gravi o reiterati comportamenti maleducati o violenti nei confronti degli insegnanti, dei compagni e del personale scolastico; diffusione di immagini private sia all'interno della scuola che all'esterno, violenza fisica e verbale nei confronti dei coetanei o degli adulti; danni gravi alla struttura scolastica);
- i. sospensione dello studente oltre i quindici giorni (reiterati comportamenti relativi ai punti g-h);
- l. sospensione dello studente con esclusione dallo scrutinio finale (classi I e II) o dall'ammissione all'esame di Stato (classe III)
- m. pagamento dei danni a strutture, arredi e materiali (nel caso in cui il responsabile non sia individuato, l'ammontare del risarcimento verrà suddiviso sull'intera classe o sezione oppure sulla totalità degli studenti)

Art. 5 – Organi competenti ad infliggere la sanzione: Gli organi competenti ad erogare la sanzione sono i seguenti:

- a. Il singolo docente ed il dirigente scolastico comminano la sanzione di cui all'Art. 4 dalla lettera a alla lettera e;
- b. Il Consiglio di Classe ed il dirigente comminano la sanzione relativa alle lettere m ed n di cui all'Art. 4;
- c. Il Consiglio di Classe applica le sanzioni previste dall'art. 4 alle lettere f, g, h, i;
- d. Il Consiglio d'Istituto applica le sanzioni previste dall'Art. 4 alle l, m, n.

Art. 6 – Procedimento disciplinare

1. Le sanzioni disciplinari sono applicate a conclusione di un procedimento che prevede le seguenti fasi:
 - I. contestazione dei fatti a parte di docente o dirigente;
 - II. esercizio del diritto di difesa da parte dello Studente;
 - III. considerazione delle ragioni;
 - IV. decisione.
2. Lo Studente potrà esporre le proprie ragioni in forma verbale o scritta.
3. Per le sanzioni che prevedono il pagamento del danno o l'allontanamento dalla Scuola, lo Studente potrà esporre le proprie ragioni in presenza dei Genitori.
4. Potrà esser offerta allo Studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con lo svolgimento di attività a favore della Comunità e della Istituzione scolastica.
5. Nel caso di sanzione che preveda la sospensione, il Coordinatore di Classe o il dirigente scolastico provvederanno a darne comunicazione alla Famiglia dello Studente.
6. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'Organo di garanzia.

Art. 7 – Organo di garanzia ed impugnazioni

1. E' previsto un Organo di garanzia. Esso è costituito da:
 - I. il dirigente scolastico, che lo presiede;
 - II. un docente designato dal Consiglio d'Istituto;
 - III. due rappresentanti eletti dai Genitori.
2. L'Organo di garanzia resta in carica per un triennio.
3. L'Organo di garanzia dovrà esprimersi in merito al ricorso entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.
4. Per le violazioni al presente Regolamento ed allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti è previsto il ricorso al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o a suo delegato in materia.